



Regione Campania
Direzione Generale 18
Lavori Pubblici e Protezione Civile

ALLEGATO A

Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile

**COMPITI,
COSTITUZIONE,
MODALITA' DI NOMINA,
DURATA IN CARICA E
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

CONSULTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE

COMPITI

L'art. 11 della legge regionale 25 luglio 2024, n. 13 *“Disposizioni di adeguamento normativo”* ha modificato la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 *“Sistema di protezione civile in Campania”*, introducendo l'art. 8 bis (*Consulta regionale del volontariato*), che recita testualmente:

“1. È istituita la Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile, organismo consultivo, rappresentativo dell'associazionismo di protezione civile regionale iscritto nell'elenco regionale;

2. La Consulta ha lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile della Regione Campania ed esercita funzione di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà, resilienza delle comunità e orientamento al volontariato.

3. La Giunta regionale disciplina la costituzione della Consulta, le modalità di nomina dei membri, la durata in carica degli stessi e le modalità di funzionamento;

4. La Consulta provvede alla elezione dei rappresentanti regionali nella commissione territoriale del Consulta nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 1/2018. “

5. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito.”.

La Consulta regionale del volontariato è, dunque, un organismo consultivo, rappresentativo dell'associazionismo di protezione civile regionale, che svolge la sua attività a titolo gratuito ed ha lo scopo di favorire la partecipazione delle Organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile della Regione Campania per meglio rispondere all'esigenza di una più incisiva rappresentanza del volontariato all'interno del Sistema regionale di protezione civile.

La Consulta vuole essere un soggetto autorevole che stimola progetti, idee, riflessioni e proposte sui temi di interesse del volontariato in materia di protezione civile, anche al fine di contribuire alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato e di accrescere, in modo sempre più organizzato, il coordinamento tra organizzazioni di volontariato e tra queste e tutte le altre componenti del Sistema regionale di Protezione Civile.

Anche attraverso la Consulta, inoltre, si vuole favorire l'adesione dei cittadini al volontariato organizzato, per meglio concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisendo le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, come previsto dall'art.31, comma 3, del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile).

In particolare, la Consulta esercita funzione di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, ai programmi di potenziamento e valorizzazione, alle iniziative di addestramento e formazione teorico-pratica, aggiornamento, diffusione della cultura e della

conoscenza della protezione civile, nonché educazione alla cultura della solidarietà, resilienza delle comunità e orientamento al volontariato.

Concorre, inoltre, alla definizione, per tutte le organizzazioni di volontariato, dei criteri di:

- incentivazione per la costituzione di coordinamenti territoriali funzionali alle esigenze della Colonna Mobile Regionale;
- attribuzione di contributi e/o altre forme di sostentamento da assegnare;
- presentazione di progetti per il potenziamento delle capacità tecnico/operative sia in ambito locale che in ambito regionale;
- partecipazione alle attività di predisposizione, aggiornamento ed attuazione dei piani di protezione civile.

La Consulta esprime pareri, non vincolanti, e proposte che vengono sottoposti, a cura del Presidente, alle strutture regionali competenti ai fini della valutazione ed eventuale prosieguo istruttorio.

COSTITUZIONE, MODALITA' DI NOMINA, DURATA IN CARICA E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Articolo 1

Disciplina

1. Le presenti norme disciplinano la costituzione, le modalità di nomina, la durata in carica e le modalità di funzionamento della Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile.

Articolo 2

Costituzione

1. La Consulta è costituita da:

- a) il **Presidente** nella persona dell'Assessore regionale alla Protezione civile o suo delegato;
- b) il **Vice-Presidente** nella persona del Direttore Generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile (*Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile¹*);
- c) il **Dirigente** dello STAFF - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza (*Settore Protezione civile*);
- d) il **Dirigente** della UOD Centro Funzionale Multirischi di Protezione civile (*UOS – Previsione, centro funzionale regionale multirischi, telecomunicazioni e sistemi tecnologici di protezione civile*);

¹ La composizione della Consulta tiene conto dell'imminente entrata in vigore del nuovo Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta, nel rispetto della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6 e della DGR n. 408 del 31/07/2024.

- e) il **Dirigente** della UOD Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali – Formazione (*UOS - Pianificazione di protezione civile*);
 - f) il **Dirigente** della UOS – *Emergenze di protezione civile-Gestione sale operative (SORU, SOUPR, SOPI)*;
 - g) il **Dirigente** della UOS – *Colonna mobile di protezione civile*;
 - h) il **Dirigente** della U.O.D. Terzo settore, Ufficio Regionale RUNTS e Servizio Civile (*UOS - RUNTS, parità di genere, Terzo settore*);
 - i) **un Rappresentante** di ciascun CSV Centro Servizi del Volontariato provinciale;
 - j) **un Rappresentante**, su base provinciale, dei Coordinamenti di organizzazioni di volontariato, iscritte nell'Elenco Territoriale di cui alla DGR 75/2015, con diritto di voto;
 - k) **un Rappresentante eletto**, su base provinciale, delle Associazioni regionali di Volontariato di Protezione Civile iscritte nell'Elenco Territoriale di cui alla DGR 75/2015, con diritto di voto;
 - l) **un Rappresentante eletto**, su base provinciale, dei Gruppi Comunali di Protezione Civile inseriti nell'Elenco Territoriale di cui alla DGR 75/2015, con diritto di voto;
 - m) i **Rappresentanti** delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di rilievo nazionale presenti nell'Elenco Centrale del Volontariato del DPC ed iscritte nell'Elenco Territoriale, di cui alla DGR 75/2015, con proprie delegazioni in almeno tre province della Campania, con diritto di voto.
2. I Dirigenti regionali, sopra elencati, possono delegare la partecipazione alle singole riunioni della Consulta.

Articolo 3

Nomina e durata della Consulta

1. La Consulta è nominata con decreto della Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile e dura in carica 3 (tre) anni e, comunque, fino alla nomina della nuova Consulta.

Articolo 4

Designazione componenti

1. I Componenti della Consulta, designati dalle Organizzazioni del Volontariato di protezione civile, sono così individuati:
 - a) un Rappresentante, su base provinciale, dei Coordinamenti di organizzazioni di volontariato, individuato nel Legale Rappresentante del Coordinamento, o suo delegato, con maggior numero di organizzazioni (associazioni o nuclei comunali) aderenti. In caso di parità, prevale il Coordinamento col maggior numero di volontari aderenti. Il competente Ufficio regionale del Volontariato di protezione civile provvede a stilare la graduatoria, per provincia, sulla base dei requisiti posseduti alla data di indizione delle elezioni.

- b) i Rappresentanti del Volontariato di cui alle lett. i) ed j) del precedente art. 2 sono eletti secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.
 - c) i Rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di rilievo nazionale sono designati secondo le modalità che seguono. Sono considerate Organizzazioni di rilievo nazionale quelle iscritte nell'Elenco Centrale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile secondo la disciplina vigente. La Rappresentanza in seno alla Consulta è assicurata da un numero massimo di 5 Componenti appartenenti a organizzazioni di rilievo nazionale inserite nell'Elenco Territoriale di cui alla DGR 75/2015, con articolazioni in almeno tre province della Campania. I Componenti sono designati direttamente dalla Presidenza Nazionale delle singole Organizzazioni. In caso di un numero superiore di Organizzazioni nazionali inserite nell'Elenco Territoriale di Protezione Civile della Campania, la Rappresentanza sarà assicurata con turnazione annuale sostituendo - a rotazione - il maggior numero possibile di Componenti, partendo dalle Organizzazioni con minore articolazione provinciale o con minore numero di iscritti operanti nel territorio regionale.
 - d) I Rappresentanti del Centro Servizi del Volontariato sono designati dai Presidenti dei C.S.V. delle singole province.
- 2. In caso di dimissioni, impedimento o destituzione di un Rappresentante si procede alla nomina di un sostituto, secondo quanto previsto nei successivi articoli secondo il gruppo di appartenenza. Il sostituto dura in carica fino alla costituzione della nuova Consulta.
 - 3. I Rappresentanti del Volontariato, per essere eleggibili, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscritti ad una Organizzazione di Volontariato di protezione civile dell'Elenco Territoriale di cui alla DGR 75/2015;
 - b) di non aver riportato condanne penali;
 - c) aver compiuto il 21° anno di età.
 - 4. La perdita dei requisiti di cui alle precedenti lett. a) e b) determina la destituzione automatica del Rappresentante.

Articolo 5

Procedure per le elezioni delle Rappresentanze del Volontariato

- 1. La Rappresentanza in seno alla Consulta da parte delle organizzazioni di volontariato è assicurata da:
 - a) n. 5 componenti volontari iscritti nell'Elenco Territoriale di Protezione Civile della Campania, appartenenti ad Associazioni regionali o locali che non aderiscono a Coordinamenti o ad Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di rilievo nazionale. Sono designati dai Legali rappresentanti delle Associazioni inserite nell'Elenco Territoriale di Protezione Civile della Campania che non aderiscono a

Coordinamenti e ad Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di rilievo nazionale. L'elezione è su base provinciale e prevede un rappresentante per ciascuna provincia.

- b) n. 5 componenti volontari iscritti nell'Elenco Territoriale di Protezione Civile della Campania, appartenenti a Gruppi Comunali, regolarmente iscritti nell'Elenco Territoriale di Protezione Civile della Campania che non aderiscono a Coordinamenti. Sono designati dai Legali rappresentanti dei Gruppi Comunali che non aderiscono a Coordinamenti. Il legale rappresentante di ciascun gruppo comunale iscritto può partecipare direttamente alle consultazioni elettorali ovvero designare un delegato scelto tra i volontari del proprio gruppo iscritti nell'elenco di cui alla DGR 75/2015. L'elezione è su base provinciale e prevede n. 1 rappresentante per ciascuna provincia.
2. Con Decreto della Direzione Generale viene designata la Commissione Elettorale centrale, formata da un Presidente e due membri, uno dei quali con funzione di Segretario. La Commissione Elettorale centrale ha il compito di:
 - gestire le consultazioni elettorali;
 - formare ed aggiornare l'elenco dei membri eleggibili e degli elettori;
 - redigere l'elenco dei votati formalizzando la graduatoria e dichiarando gli eletti;
 - redigere il verbale delle operazioni di voto.
 3. I dati saranno forniti dal competente Ufficio regionale del Volontariato di protezione civile .
 4. La Direzione Generale, 45 (quarantacinque) giorni prima della data delle consultazioni, raccoglie, da ciascuna organizzazione, le candidature e le trasmette al Presidente della Commissione elettorale centrale, per l'inserimento nelle schede per la votazione. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
 5. L'Elezione delle Rappresentanze avviene in un'unica consultazione.
 6. Le operazioni di voto si svolgeranno in una sola giornata, preferibilmente la domenica.
 7. Sarà costituito un seggio elettorale per ogni provincia, presso ciascun Ufficio provinciale afferente alla Direzione Generale., Presso ogni seggio opererà una Commissione elettorale provinciale, composta da un Presidente e due componenti, di cui uno con funzione di Segretario.
 8. Le Commissioni elettorali provinciali saranno nominate con decreto della Direzione Generale, su proposta dei rispettivi Dirigenti degli Uffici provinciali afferente alla Direzione Generale.
 9. I seggi saranno aperti dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00.
 10. Le consultazioni elettorali si riterranno valide qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto al voto.
 11. Lo spoglio delle schede sarà effettuato presso gli Uffici della protezione civile individuato nel Decreto Della Direzione Generale di cui all'articolo 5, comma 2, ed avrà inizio alle ore 11.00 del primo giorno lavorativo successivo alle consultazioni.

12. In caso di candidati con pari numero di preferenze, sarà preferito il più anziano di età
13. La Direzione Generale, all'avvio delle consultazioni elettorali, richiede alle Presidenze nazionali delle Organizzazioni di Volontariato e ai Presidenti dei C.S.V. delle singole province i nominativi dei Rappresentanti da inserire nella nuova Consulta.
14. Le designazioni dovranno pervenire entro lo stesso giorno in cui saranno considerate chiuse le consultazioni elettorali.
15. Il Presidente della Commissione elettorale centrale trasmette l'esito delle consultazioni al Direttore Generale per l'adozione del Decreto di nomina.
16. Sono favorite elezione da svolgersi in modalità on-line, su piattaforma web regionale e accesso garantito da identità digitale, da implementarsi con il supporto dell'U.S. per la crescita e la transizione digitale. In tal caso le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite con decreto del Direttore Generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile.

Articolo 6

Dimissione, decadenza o destituzione dei Rappresentanti

1. La qualità di Rappresentante si perde per dimissioni, decadenza o destituzione nelle forme e nei modi di seguito specificati.
2. Ciascun Rappresentante può presentare al Presidente della Consulta le proprie dimissioni, per iscritto, con effetto immediato. In caso di dimissioni del Rappresentante di un Coordinamento, subentra, qualora sussista, il Coordinamento che segue in graduatoria. In caso di componente eletto verrà sostituito dal primo, della stessa lista provinciale, dei non eletti. In caso di dimissioni di componente designato, sarà sostituito da un nuovo componente designato dalla medesima Organizzazione di appartenenza.
3. In caso di mancata partecipazione a più di tre riunioni senza giustificato motivo, il componente assente viene dichiarato automaticamente decaduto. La valutazione dei motivi di assenza è rimessa alla stessa Consulta. Per la sostituzione, si applica quanto previsto al comma precedente.
4. La destituzione è automatica quando un Rappresentante perde uno dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3 lett. a) e b). Il Presidente della Consulta, avuta notizia della perdita di uno dei requisiti, ne informa l'Assemblea e avvia la procedura di nomina del sostituto come previsto al precedente comma 2.
5. In caso di comportamenti gravemente contrari alle direttive e ai programmi della Consulta da parte di uno dei componenti, si può avanzare al Presidente proposta di destituzione.
6. Il Presidente della Consulta, preso atto della proposta di destituzione, convoca una apposita seduta dell'Assemblea per la valutazione del caso.
7. Alla seduta per la destituzione può partecipare, senza diritto di voto, il Rappresentante oggetto della proposta di destituzione. Quest'ultimo ha la facoltà di intervenire alle sessioni sia verbalmente che con proprie memorie difensive scritte.

8. La destituzione è decisa con votazione a scrutinio segreto a maggioranza semplice, da parte dei Componenti l'Assemblea. Contro il provvedimento di destituzione è data facoltà all'interessato di ricorrere, nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento per la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi.

Articolo 7

Organi della Consulta.

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio esecutivo e il Segretario.
2. L'Assemblea è composta da tutti i Componenti della Consulta previsti all'art. 2. Elege, nella prima seduta dopo l'insediamento, il Consiglio esecutivo. Indirizza e approva tutta l'attività della Consulta. L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Componenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni e le votazioni sono ritenute valide quando approvate dalla maggioranza dei componenti con diritto di voto presenti. Non sono ammesse in alcun caso deleghe.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea della Consulta, stabilisce l'Ordine del Giorno, dirige i lavori e rappresenta la Consulta in tutte le sedi istituzionali. È tenuto a convocare l'Assemblea su richiesta di almeno cinque componenti. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal vice Presidente.
4. Il Consiglio Esecutivo è composto da cinque membri volontari. Garantisce un confronto più frequente su questioni e aspetti strettamente operativi, secondo quanto indicato e concordato dalla Consulta. Assicura il coinvolgimento pieno delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività volte alla pianificazione e gestione delle emergenze di rilievo regionale. Ha durata triennale, come l'Assemblea, e si riunisce di norma una volta al mese.
5. Le funzioni di Segretario sono assicurate da un funzionario nominato dalla Direzione Generale.

Articolo 8

Rappresentante del Volontariato Regionale in seno al Comitato Nazionale del Volontariato

1. I componenti con diritto di voto della Consulta eleggeranno, a scrutinio segreto, il Rappresentante del Volontariato Regionale e il suo sostituto in seno al Comitato Nazionale del Volontariato, scegliendoli tra i componenti della Consulta ovvero tra i volontari iscritti all'Elenco del volontariato.
2. Il Rappresentante del Volontariato Regionale e il suo sostituto non possono appartenere ad una Organizzazione nazionale iscritta nell'Elenco Centrale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile secondo la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012.
3. Il Rappresentante del Volontariato Regionale, e il suo sostituto, rappresentano il Volontariato della Regione Campania in tutte le sedi istituzionali.